

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 14/4/2009**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI VERONA PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI “FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE”, DI DURATA BIENNALE.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 9/5/2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la convenzione quadro con la Provincia per la gestione associata di servizi e funzioni;

CHE la sopraddetta deliberazione prevede che la convenzione-quadro, sottoscritta in data 26/5/2006 repertorio provinciale n. 38677, diventi operativa con la stipulazione di una o più convenzioni aggiuntive con le quali vengono individuate funzioni e servizi con la specificazione delle modalità e termini operativi della gestione stessa;

VISTO lo schema della “Convenzione per la delega delle funzioni relative agli interventi sociali a favore dei figli riconosciuti dalla sola madre”, fornito dalla Provincia di Verona, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’approvazione della convenzione sopraccitata;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 200 n. 267, allegati al presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;

### **D E L I B E R A**

1. DI APPROVARE la “Convenzione per la delega delle funzioni relative agli interventi sociali a favore dei figli minori riconosciuti da un solo genitore”, che si compone di n. 7 articoli e che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. DI DARE ATTO che l’accordo avrà la durata di due anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e che la spesa anticipata dal Comune viene totalmente rimborsata dalla Provincia.
3. DI STABILIRE che, in conformità a quanto stabilito al punto 3 del dispositivo del provvedimento di Consiglio Comunale n. 39 in data 9/5/2006, la sopraddetta convenzione sarà sottoscritta dal funzionario dirigente del settore di competenza.
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Provincia di Verona – Area Servizi alla Persona e alla Comunità, all’Ufficio Servizi Sociali nonché agli Uffici Ragioneria e Segreteria, per quanto di rispettiva competenza.

5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



PROVINCIA DI VERONA

Rep.

**CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLE FUNZIONI RELATIVE AGLI  
INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI FIGLI MINORI RICONOSCIUTI DA  
UN SOLO GENITORE.**

L'anno....., addì .....del mese di.....

la Provincia di Verona nella persona del dirigente coordinatore dell'area servizi alla persona e alla comunità, dott. Luigi Oliveri, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia in Verona, Via S. Maria Antica n. 1, C.F. 00654810233, di seguito per brevità "Provincia"

e

il Comune di Zevio, denominato nel proseguo del presente atto "Comune", codice fiscale 00660750233, rappresentato dal dr. Giuseppe Vozza, nato a Modena il 26.02.1965, il quale interviene nella Sua qualità di Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Servizi alla Persona e alla Famiglia, giusto decreto del Sindaco n. 55 del 30/12/2008

Premesso:

- che tra la Provincia di Verona e il Comune di Zevio è stata stipulata in data 26/5/2006, repertorio provinciale n. 38677, la convenzione quadro per la gestione associata con il Comune di servizi e funzioni;
- che il Comune ha chiesto di aderire al modulo servizi sociali;
- che la Regione, per effetto dell'articolo 131 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, così come interpretato autenticamente dall'articolo 34 della legge regionale 17 gennaio 2002, ha attribuito alla Provincia la competenza relativa agli interventi sociali in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore;
- che la Provincia ritiene opportuno svolgere detta funzione in convenzione con i comuni, per fare sì che, nello spirito della sussidiarietà verticale, gli interventi sociali siano gestiti direttamente dall'ente maggiormente vicino alla comunità amministrata, considerando, per altro, che l'ente comune è da sempre chiamato a svolgere dette funzioni;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Articolo 1**

#### **(Premessa)**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il primo patto.

### **Articolo 2**

#### **(Oggetto e finalità della convenzione)**

1. Oggetto della convenzione è l'attribuzione da parte della Provincia della delega delle funzioni relative agli interventi sociali in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, di cui all'articolo 131 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, così come interpretato autenticamente dall'articolo 34 della legge regionale 17 gennaio 2002.
2. Oggetto della convenzione è anche la collaborazione con il Comune per l'attivazione di corsie preferenziali per la formazione e l'inserimento lavorativo delle "fasce deboli" della popolazione.

### **Articolo 3**

#### **(Obblighi della Provincia)**

1. La Provincia si impegna ad attribuire le risorse finanziarie, per un importo pari a euro:
  - a. per gli interventi di sostegno esclusivamente finanziario nei confronti degli utenti: euro 160 mensili, eventualmente ridotti all'importo inferiore effettivamente erogato dall'Ente;
  - b. per prestazioni di servizio che non si limitino alla sola erogazione di sussidi economici, di cui alla precedente lettera a., come ad esempio il sostegno all'inserimento del minore in servizi socio-educativi di appoggio alla famiglia: euro 200 mensili eventualmente ridotti all'importo della minore spesa effettivamente sostenuta dall'Ente;
  - c. per gli importi di inserimento del minore in strutture protette in appoggio alla famiglia, in presenza di un progetto motivato, straordinario e temporaneo che giustifichi l'inserimento in suddette strutture con specificato il periodo effettivo di rientro in famiglia: il 50% della retta mensile, pagata dal Comune, per ogni caso assistito, fino ad un massimo pro-capite di euro 500 mensili.
2. La Provincia si impegna a fornire al Comune, nel limite delle proprie risorse finanziarie, delle corsie preferenziali per la formazione e l'inserimento lavorativo delle fasce deboli della popolazione, per il tramite dei propri servizi istituzionali (servizio di collocamento, centri per l'impiego, servizi sociali)

## **Articolo 4**

### **(Obblighi del Comune)**

1. Il Comune si impegna a svolgere direttamente il servizio nel rispetto della normativa e delle direttive regionali e provinciali in materia, mediante le proprie strutture che gestiscono le attività legate alle funzioni sociali.
2. Il Comune si impegna a collaborare per l'attuazione delle corsie preferenziali di cui al comma 2 dell'articolo 3.

## **Articolo 5**

### **(Durata)**

1. La presente convenzione ha durata biennale, con decorrenza dalla data di stipulazione.
2. Alla scadenza potrà essere rinnovata per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti.

## **Articolo 6**

### **(Forme di consultazione e protocollo operativo)**

1. I dettagli pratici di ogni intervento sociale saranno di volta in volta determinati dal Comune tramite i propri servizi sociali professionali e comunicati alla Provincia.
2. Il referente della Provincia è il responsabile dei servizi Socio-Culturali; il referente del Comune aderente è il Funzionario Dirigente dell'U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia.

## **Articolo 7**

### **(Spese di bollo e di registrazione)**

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

La Provincia, .....

Il Comune, .....